



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 2074/2014

Novara, li 28/07/2014

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/68

OGGETTO: MASTERPACK S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, TITOLO III BIS, PER L'IMPIANTO SITO IN VERUNO, VIA BORGOMANERO N. 7.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia
Bilancio

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 05/08/2014 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: MASTERPACK S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, TITOLO III BIS, PER L'IMPIANTO SITO IN VERUNO, VIA BORGOMANERO N. 7.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è disciplinata in Italia con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo III-bis, che norma l'autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti;
- con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, è stata data attuazione alla direttiva 2010/78/UE relativa alle emissioni industriali;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come AIA) si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques/MTD – Migliori Tecniche Disponibili);

ESAMINATI:

- la domanda di AIA presentata in data 3 febbraio 2014, prot. prov. n. 17581 del 4/02/2014, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 dalla Masterpack S.p.A. per l'installazione ubicata in via Borgomanero n. 7 a Veruno, di seguito denominata Gestore, al fine dell'esercizio delle seguente attività IPPC: Categoria 6.7) – Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno;
- gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del D.Lgs. 152/06, tenutasi in data 2 aprile 2014, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Veruno, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;



- la documentazione integrativa presentata in data 30 aprile 2014, prot. prov. n. 64117 del 7/05/2014;
- il parere tecnico redatto da ARPA, pervenuto in data 17 giugno 2014, prot. prov. n. 85469 del 18/06/2014;
- il Reference Document on Best Available Techniques Surface Treatment Using Organic Solvents ;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX del medesimo Decreto, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/06, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 21 febbraio 2014;
- la documentazione relativa alla domanda di AIA è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/06;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, come "Zona produttiva esistente" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano sostanzialmente conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore ha predisposto per le superfici scolanti il Piano di Gestione delle acque meteoriche, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R "Regolamento regionale recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;
- il Gestore non ha identificato condizioni diverse da quelle di esercizio normali per le quali servano misure specifiche;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la società Masterpack S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: Categoria 6.7) – Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno;



VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia, nella seduta del 2 aprile 2014, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Masterpack S.p.A. con sede legale a Milano in Via Stromboli n. 18 e operativa a Veruno in Via Borgomanero 7, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: Categoria 6.7) – Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 sostituisce le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'Allegato IX al medesimo decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico;
- di precisare che la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste da specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui allo specifico paragrafo;
- di stabilire che ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;
- che successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06, prima del successivo aggiornamento della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto, secondo le modalità che saranno stabilite



nel D.M. citato, ad elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Novara ed all'ARPA una relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;

- di disporre il riesame del presente provvedimento secondo le periodicità di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, commi 3 e 9:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (Categoria 4.2 e);
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (cfr. data del presente provvedimento).Il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il Gestore dovrà presentare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti e del quadro riassuntivo delle emissioni, riportato in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- I sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. devono essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- la Ditta dovrà dotarsi di una procedura di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti tramite i seguenti CER 150202* e 150203;



- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. I dati di consumo saranno oggetto di monitoraggio periodico;
- tenuto conto della presenza, presso l'installazione, di una torre di raffreddamento, dovrà essere programmata adeguata profilassi per evitare lo sviluppo di Legionella, sulla base delle linee guida nazionali. Gli interventi effettuati dovranno essere registrati e documentati.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 relativamente alle norme che disciplinano il deposito temporaneo;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. I dati sulla gestione dei rifiuti dovranno essere comunicati come indicato nel paragrafo relativo alle prescrizioni sul monitoraggio.
- i rifiuti individuati con i CER 150110, 150101, 150106 e 150102 dovranno essere conservati sotto tettoia o all'interno di cassoni chiusi al fine di proteggerli dagli agenti atmosferici.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Veruno per l'area in cui è ubicato l'impianto;
- prima dell'avvio degli impianti tecnologici esterni (in particolare sorgenti S02 cogeneratore, S03 ossidatore termico rigenerativo e S04 refrigeratore d'acqua) dovranno essere effettuati interventi di bonifica acustica finalizzati a garantire che siano rispettati i limiti legislativi, con particolare attenzione al limite di immissione differenziale. La bontà degli interventi dovrà essere attestata tramite rilievi fonometrici effettuati con attività a regime. Qualora dall'esito di tali rilievi venga riscontrato il superamento dei limiti, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti di bonifica acustica e fino alla loro realizzazione l'attività dovrà essere fermata o limitata. La documentazione relativa alle predette attività deve essere inviata a Provincia, ARPA e Comune;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);

- la valutazione delle emissioni sonore di tutto lo stabilimento dovrà comunque essere presentata in occasione del prossimo riesame dell'AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

- Le acque meteoriche dalle aree scoperte, escluse quelle dei tetti dei fabbricati, potranno essere immesse in acque superficiali previo trattamento delle acque di prima pioggia tramite dissabbiatura-disoleatura. Al fine di far fronte a sversamenti accidentali, la Ditta dovrà dotarsi di materiali assorbenti;
- negli scarichi dei servizi igienici, da collegare alla pubblica fognatura, non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità. Il Gestore è obbligato ad osservare ed accettare tutte le norme previste dai regolamenti redatti dal titolare del servizio pubblico di depurazione;
- qualora l'attività cambi o venga ristrutturata o trasferita comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti dovrà essere presentata istanza di modifica;
- la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra la Ditta ed il Gestore della pubblica fognatura che dovranno, a discrezione delle parti, essere gestiti con separata sottoscrizione di appositi disciplinari.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo. Dovrà inoltre essere rispettato il limite di emissione diffusa pari al 20 % di input di solvente;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- per gli impianti di nuova installazione, dovrà essere data comunicazione di avvio con 15 giorni di anticipo a Provincia, ARPA e Comune. Con il medesimo anticipo dovranno essere comunicate le date di campionamento delle emissioni, da effettuarsi in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata degli



impianti a regime. Gli esiti dei controllo dovranno essere trasmessi a Provincia e ARPA entro 45 giorni dalla data delle analisi;

- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), il metodo UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati, il metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei COV come previsto nel DLgs 152/06 e il metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata, meglio se preventivamente concordata con ARPA;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- per il postcombustore, l'impresa deve, nella fase di avviamento degli impianti, verificare l'intervallo di temperature di esercizio, riferito al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene. Il postcombustore dovrà essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata. Il Gestore dovrà inviare una relazione sulle verifiche effettuate nonché indicare la temperatura di regolazione prescelta;
- la temperatura di ossidazione non deve essere inferiore ai 700°C. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di postcombustione deve essere controllata e registrata in continuo. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo;



- entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento il Gestore dovrà valutare la fattibilità tecnico/economica dell'introduzione e gestione di un sistema di monitoraggio e controllo in continuo dell'emissione a camino dei COV;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Potrà essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, dovranno essere riportate nel piano di monitoraggio in modo chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modifica e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono riportate nella tabella di seguito riportata;
- i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- gli esiti del Piano di Monitoraggio e controllo dovranno essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 3, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/99, n. 372. Le relazioni dovranno riportare i dati indicati nella seguente tabella:

<i>Risorsa idrica</i>					
Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)
<i>Risorsa energetica</i>					
Energia elettrica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)

Parametri di processo				
Analisi dei benchmarks identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi.				
Emissioni puntuali in atmosfera				
Camino E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9			Analisi triennali (allegare report analitici)	
Piano Gestione Solventi ai sensi dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.				
Rumore				
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA				
Rifiuti				
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

- gli ulteriori dati monitorati dal Gestore e non riportati nella precedente tabella, dovranno comunque essere messi a disposizione in caso di controllo;
- le relazioni sul monitoraggio dovranno essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno, in formato elettronico, alla Provincia, all'ARPA, all'ASL ed al Comune di Veruno.
- di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06;
- le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Novara;
- di richiedere, entro 30 giorni dalla data della presente, il versamento dei diritti istruttori di € 2800 sul Conto intestato alla Provincia di Novara, presso Banco Popolare Soc. Coop. – Filiale di Novara n. 12 – DIP 00492 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara IBAN: IT81-F-05034-10112-000000089010 – indicando nella causale "Masterpack S.p.A. – Diritti istruttori AIA";
- di introitare la suddetta cifra sul capito 1805 del Bilancio 2014 in corso;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;



- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed al Settore Risorse – Ufficio Bilancio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 23/07/2014



ALLEGATO "A"

STABILIMENTO: MASTERPACK SPA							CODICE STABILIMENTO: 003157-13				
Tav: 05_AIA – Novembre 2013 – Emissioni in atmosfera							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento*
E 1	fase stampa flexografica e accoppiamento	32000	24	Continua	80	COT NOx CO	20 350 100	0.64 11.2 3.2	11.7	0.65	Postcombustore termico
E 2	fase accoppiamento - aspirazione zone trattamento corona	3000	24	Continua	25	Ozono COT	5 20	0.02 0.06	10.1	0.06	Scrubber
E 3	fase accoppiamento - aspirazione spalmatore	4500	24	Continua	25	Ozono COT	5 20	0.02 0.09	11.7	0.07	Nessuno
E 4	fase accoppiamento - aspirazione spalmatore VEA	3000	24	Continua	25	Polveri totali COT	10 20	0.03 0.06	12.2	0.05	Nessuno
E 5	fase taglio microforatura laser taglierina	2500	24	Continua	25	Polveri totali COT	10 20	0.03 0.05	10.1	0.04	Nessuno
E6-E7	Impianti termici	Emissioni trascurabili									
E 8	fase stampa – aspirazione trattamento corona	3200	24	Continua	25	Ozono COT	5 20	0.02 0.06	10.1	0.06	Scrubber
E 9	Fase accoppiamento Trattatore corona VEA	3000	24	Continua	25	Ozono COT	5 20	0.015 0.06	10.1	0.05	Nessuno

* L'impianto di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto indicato nelle colonne "Limiti emissioni" sia per quanto riguarda la concentrazione che il flusso di massa.